

Edizione di giovedì 27 Maggio 2021

EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 24 maggio](#)
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[Pubblicato in Gazzetta il Decreto Sostegni bis: le novità in sintesi](#)
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

[Contributo a fondo perduto per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private](#)
di Caterina Bruno

IMPOSTE SUL REDDITO

[La vendita delle opere d'arte al nodo della tassazione](#)
di Ennio Vial

RISCOSSIONE

[Sulla responsabilità del socio della società di capitali estinta](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[Valutazione quote studio professionale: differenza tra ottica di cessione e ottica di recesso](#)
di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Produttività lavorativa: uso dello smartphone e gestione dei problemi
di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 24 maggio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **43esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**, tra le quali spicca l’avvenuta **conversione in legge del Decreto Sostegni**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata all’individuazione del **titolare effettivo** ai fini della disciplina antiriciclaggio, mentre nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”** è stato proposto un *recap* sulle **scadenze del superbonus**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, sono state esaminate le questioni legate alla **transazione fiscale**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su Facebook, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. COMODATO DI IMMOBILI: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE**
- 2. RIVALUTAZIONE ALBERGHI IN LOCAZIONE**
- 1. ESONERO ACCONTO IMU 2021: VECCHIE E NUOVE DISPOSIZIONI**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Comunicazione del titolare effettivo al registro delle imprese

Tempo fa si parlava di una comunicazione del titolare effettivo al registro delle imprese: cosa è successo? Quando è stata fissata la scadenza?

D.F.

Il D.Lgs. 90/2017, nel riformare la disciplina antiriciclaggio, ha introdotto l'articolo 21 D.Lgs. 231/2007, con il quale è stata prevista, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private, un obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dei dati dei propri titolari effettivi.

Si sottolinea, inoltre, che il medesimo obbligo di comunicazione è previsto in capo ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, con riferimento ai quali i dati relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicati a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario.

La disposizione normativa individua, infine, i soggetti autorizzati all'accesso alla sezione, comprendendovi anche i soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di adeguata verifica, tra i quali, come noto, sono compresi i professionisti.

La disposizione, per poter essere concretamente attuata, necessita di uno specifico decreto attuativo.

Dopo quattro anni, lo scorso 11.02.2021, il Mef ha trasmesso al Consiglio di Stato la bozza di decreto, nell'ambito della quale, tra l'altro, si individuava, quale data per le prime comunicazioni al Registro delle imprese, quella del 15 marzo.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato una serie di criticità legate soprattutto ai contenuti, che presentano numerose imprecisioni.

Si è reso quindi necessario intervenire sul decreto, che, ad oggi, non risulta ancora emanato.

9

Ced e professionista: può individuarsi un titolare effettivo?

Ced tiene la contabilità e professionista fattura al Ced le prestazioni professionali. Per il professionista: il Ced è il cliente e i singoli clienti sono titolari effettivi. Giusto?

F.L.

Il parere dell'allora Uic del marzo 2007 ebbe modo di chiarire che, nel caso in cui il professionista eserciti un'attività professionale in via autonomia a favore di un Ced, “dovrà considerare quale cliente sia il Ced che i singoli clienti che il Ced gli ha indirizzato”. Non si può parlare, in questo caso, dunque, di titolare effettivo.

8

Rivalutazione alberghi e affitto d'azienda

Per la rivalutazione settore alberghiero se l'ammortamento è in capo al conduttore, può quest'ultimo rivalutare i beni in affitto?

F. N.

L'articolo 5-bis D.L. 41/2021 ha espressamente chiarito che, in caso di affitto d'azienda, “la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente”.

7

Titolare effettivo e amministrazione di sostegno

Società capitali, 4 soci con quote al 25%, dove per un socio è stato nominato AdS. Il socio in questione non è più titolare effettivo, giusto? Nel caso in cui AdS nominato sia uno degli altri soci, quest'ultimo sarebbe unico Titolare?

D. SRL M. DI P.

Nel caso di specie assumono rilievo i chiarimenti offerti dal CNDCEC con le sue Linee Guida del 22.05.2019.

Viene infatti precisato quanto segue: “*Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio, in caso di minore, incapace, interdetto,*

ecc.), quest'ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo... In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato”.

Pertanto, il titolare effettivo continua ad essere tale anche in caso di interdizione/inabilitazione/amministrazione di sostegno.

Si ricorda, da ultimo, che costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25%.

6

Concordato preventivo e rottamazione

Nell'ambito di un concordato preventivo omologato erano definibili mediante rottamazione le iscrizioni a ruolo oggetto di una transazione fiscale?

R.L.D.

L'articolo 6 D.L. 193/2016 afferente la "rottamazione", al comma 13 ha disposto esplicitamente che "Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

L'allargamento a tutte le procedure di composizione negoziale della crisi di impresa è stato introdotto nel corso dell'iter di conversione (D.L. convertito con modificazioni dalla L. 225/2016).

Risultava di conseguenza possibile procedere alla rottamazione del ruolo oggetto di transazione fiscale nell'ambito di un concordato preventivo omologato.

5

Intimazione di sfratto per morosità

Che significa "intimazione di sfratto per morosità"? posso escludere l'Irpef anche a seguito di una semplice lettera del proprietario in cui si chiede il pagamento dei canoni?

G.S. Srl

Ai sensi del riformato articolo 26 Tuir “*I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento*”.

L'intimazione di pagamento non può essere però confusa con la diffida.

L'atto di intimazione di sfratto per morosità è un atto regolato dall'articolo 658 c.p.c. e prevede la contestuale citazione in udienza per la convalida di sfratto.

#4

Contributo a fondo perduto per le attività iniziate nel 2018

Partita Iva aperta nel 2018. Attività iniziata 2019. Riduzione fatturato ma attività cessata nel gennaio 2021. È comunque possibile beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto?

D.D.P.

No, la norma, nella sua attuale formulazione, prevede soltanto la deroga al criterio del fatturato per le attività iniziate nel 2019 con apertura della partita Iva nel 2018.

Continuano dunque a restare escluse le attività già cessate alla data di entrata in vigore del decreto.

3

Comodato di immobili: obbligo di registrazione

Ma il contratto di comodato di immobili ha l'obbligo di registrazione?

M. F.

Il contratto di comodato in forma verbale, anche se avente ad oggetto immobili, non deve essere obbligatoriamente registrato.

Purtuttavia l'Agenzia delle entrate ritiene necessario un valido contratto registrato per poter riconoscere le detrazioni per gli interventi edilizi in capo al detentore dell'immobile; solo un contratto registrato, infatti, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, è idoneo a provare la data certa.

Sul punto è però intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13424 del 18.05.2021, commentata nel corso della sessione aggiornamento, con la quale è stato precisato che, ai fini della determinazione della data certa, assumono rilievo le previsioni dell'articolo 2704 cod. civ., ragion per cui la stessa può essere provata anche in assenza di registrazione.

2

Rivalutazione alberghi in locazione

Immobili da rivalutare per alberghi dalla slide mi sembra di capire che valga anche per l'immobiliare che dà in locazione a terzo?

B. L.

Con l'articolo 5 bis D.L. 41/2021, introdotto in occasione della conversione in legge del Decreto Sostegni, è stata introdotta una disposizione di interpretazione autentica, in forza della quale le norme in materia di rivalutazione gratuita si applicano anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione a soggetti che operano nel settore alberghiero o terminale.

1

Esonero acconto Imu 2021: vecchie e nuove disposizioni

Esenzione Imu per un albergo: non ha avuto una riduzione del fatturato del 30% tra 2019-2020, ma avrà riduzione fatturato superiore al 30% se si considera il periodo 31/03/2020-31/03/2021. Può beneficiare dell'esenzione?

G. B. M.

L'articolo 6 sexies D.L. 41/2021 prevede che non sia dovuta la prima rata Imu "relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto". Il richiamato articolo 1 prevede esclusivamente un confronto tra i fatturati dell'anno 2019 e 2020.

Si ricorda, tuttavia, che la Legge di bilancio 2021 ha già previsto, al comma 599, l'esonero dalla prima rata Imu 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (ovvero alberghi e pensioni), a condizioni che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Sostegni bis: le novità in sintesi

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021** il D.L. 73/2021 (c.d. “**Decreto Sostegni bis**”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti **novità** introdotte.

Riproposto il contributo a fondo perduto ai beneficiari del **fondo perduto del Decretocontributo** previsto dal **Decreto Sostegni** che hanno la **partita Iva attiva Sostegni** **alla data del 26.05.2021.**

[Articolo 1 D.L. 73/2021](#)

Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa

[Articolo 1 D.L. 73/2021](#)

In **alternativa** al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un **contributo** calcolato sul confronto dell'**ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.**

La **misura del contributo** è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al **Decreto Sostegni**.

Per i **soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni** devono essere applicate le seguenti **percentuali** allo scostamento del fatturato:

- a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) **40%** per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) **20%** per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che **non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto** del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le **seguenti percentuali**:

- a) **90%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) **70%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita **istanza**; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l'istanza solo **dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021**.

Contributo a fondo È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato **perduto per la riduzione un peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo **del risultato economico** d'imposta in corso al 31 dicembre **2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla **percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef**.

[Articolo 1 D.L. 73/2021](#)

Sempre al **Mef** è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la **percentuale da applicare** per l'individuazione dell'ammontare del contributo.

L'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è **presentata entro il 10.09.2021**.

Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse È istituito un **fondo per il sostegno delle attività** che hanno subito la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi** nel periodo intercorrente tra il **01.01.2021 e il 26.05.2021** in forza delle previsioni del **D.L. 19/2020**.

[Articolo 2 D.L. 73/2021](#)

Sarà emanato apposito **decreto** per individuare i **soggetti beneficiari** e **l'ammontare dell'aiuto**.

Credito d'imposta locazioni 2021

[Articolo 4 D.L. 73/2021](#)

Il credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:

- agli **esercenti attività d'impresa, arte o professione** con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli **enti non commerciali**,
- a condizione che il **fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30%** rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito **non deve essere rispettato** se l'**attività è iniziata dal 2019**).

Viene **prorogato fino al 31 luglio 2021** il **credito d'imposta locazioni** previsto per le **imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator**.

Proroga del periodo di sospensione riscossione

[Articolo 9 D.L. 73/2021](#)

È stato differito al **30 giugno 2021** il **termine di sospensione** del **dellaversamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie** derivanti da **cartelle di pagamento**, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I **pagamenti** dovranno dunque essere effettuati entro il **31 luglio 2021**.

Misure di sostegno settore sportivo

[Articolo 10 D.L. 73/2021](#)

Viene **incrementata** la dotazione del "**Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche**", destinato all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno **sospeso l'attività sportiva**.

Misure per il sostegno alla liquidità

[Articolo 13 D.L. 73/2021](#)

Le speciali disposizioni introdotte dal **Decreto Liquidità**, riguardanti, tra l'altro, anche il **Fondo centrale di garanzia Pmi** trovano applicazione **fino al 31.12.2021** (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).

Plusvalenze da cessione di partecipazioni

[Articolo 14 D.L. 73/2021](#)

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

Le **plusvalenze** realizzate da persone fisiche, derivanti dalla **cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative**, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale **dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025** e **possedute per almeno tre anni** non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle **plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative**.

Proroga moratoria per le Pmi

[Articolo 16 D.L. 73/2021](#)

Previa **specifica comunicazione** da far pervenire al soggetto finanziatore entro il **15.06.2021** sono **prorogate fino al 31.12.2021** le misure di sostegno previste dall'[articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020](#), limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.

Quindi, ad esempio, per i **mutui** e gli altri **finanziamenti a rimborso rateale**, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è **sospeso fino al 31.12.2021**.

Note di credito Iva

e Viene prevista la modifica dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), anticipando i

procedure concorsuali

[Articolo 18 D.L. 73/2021](#)

“Ace innovativa”

[Articolo 19 D.L. 73/2021](#)

Credito d'imposta beni strumentali

[Articolo 20 D.L. 73/2021](#)

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere dinon imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all'[articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019](#)) spetta un **credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati e per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

[Articolo 32 D.L. 73/2021](#)

termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa **a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale**).

Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli **incrementi di capitale proprio** è riconosciuto un **rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%**. Gli **incrementi del capitale proprio**, inoltre, rilevano **a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**.

Credito d'imposta beni strumentali

[Articolo 20 D.L. 73/2021](#)

Viene estesa anche ai soggetti con **ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro** la facoltà di **utilizzo in compensazione del credito d'imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione**.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

[Articolo 32 D.L. 73/2021](#)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere dinon imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all'[articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019](#)) spetta un **credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati e per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il **credito d'imposta** spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel **limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021**.

Proroga indennità lavoratori stagionali turismo e spettacolo

[Articolo 42 D.L. 73/2021](#)

Viene riconosciuta un'ulteriore **indennità di 1.600 euro** ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'[articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021](#).

La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita **indennità**.

Indennità per collaboratori sportivi

[Articolo 44 D.L. 73/2021](#)

Viene riconosciuta un'**indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro** a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le **società e associazioni sportive dilettantistiche**.

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private

di Caterina Bruno

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il prossimo 28 maggio scadrà il **termine per la presentazione delle istanze** per la fruizione del **contributo a fondo perduto (CFP)** previsto dall'[articolo 1 D.L. 41/2021](#) (c.d. **Decreto Sostegni**) al fine di compensare, almeno in parte, i gravi **effetti economici e finanziari** che si sono verificati a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

L'Agenzia delle Entrate con la [circolare 5/E/2021](#) del 14 maggio scorso ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle **modalità di accesso al contributo** a fondo perduto previsto per i lavoratori autonomi, inclusi, per quanto di specifico interesse, **i professionisti iscritti ad autonome casse** di previdenza private (i.e.: dottori commercialisti, ingegneri, avvocati, etc...).

Nell'ambito di detti chiarimenti si è occupata di individuare le sorti del **contributo previdenziale integrativo** che gli **iscritti agli ordini professionali** versano alla propria **cassa di previdenza** con il **meccanismo della rivalsa** addebitando in fattura ai propri clienti ed **assoggettando ad Iva** il medesimo contributo.

Al paragrafo 3.4 la circolare precisa che si è in presenza di somme che costituiscono **parte integrante della base imponibile Iva**, e che pertanto risultano **incluse nella nozione di fatturato** di cui all'[articolo 1, comma 4, D.L. 41/2021](#).

Al riguardo, il legislatore ha individuato nella **riduzione del «fatturato»**, così come declinato nella [circolare 15/E/2020](#), l'elemento presuntivo da cui dedurre la sussistenza di una contrazione dell'attività svolta a causa degli effetti della **pandemia Covid-19**.

Il **contributo a fondo perduto** previsto dall'[articolo 1, comma 4, D.L. 41/2021](#) spetta, infatti, a condizione che l'**ammontare medio mensile del fatturato** e dei **corrispettivi** dell'anno 2020 sia **inferiore almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del **fatturato e dei corrispettivi** dell'anno 2019.

Allo stesso modo, detta differenza, **rappresentativa della riduzione del fatturato**, è indicata dalle norme per determinare l'ammontare spettante del **contributo a fondo perduto** destinato a **ristorare i soggetti** che risultano maggiormente **incisi dalla correlata crisi economica** ripristinando, almeno in parte, il livello ordinario dei flussi di liquidità generati dalla propria attività, altrimenti mancanti.

La circolare ha così chiarito che il **contributo integrativo previdenziale** addebitato in fattura dal professionista, con **esercizio della relativa rivalsa**, concorre alla determinazione **del fatturato** specificando che, diversamente, non rileva ai fini della determinazione del **limite di accesso al c.d. "CFP Covid-19"**.

Ciò significa che dette somme non concorrono al **superamento della soglia** dei **10 milioni di Euro** oltre la quale è precluso l'accesso al CFP.

I chiarimenti resi dalla circolare in materia di **inclusione del contributo integrativo previdenziale** nel calcolo per il **riconoscimento e la determinazione del CFP** dovuto ai professionisti ai sensi del **D.L. 41/2021** valgono anche ai fini del **calcolo del CFP** previsto dal **nuovo Decreto Sostegni bis** approvato dal **Consiglio dei Ministri** nella seduta del 20 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio ed entrato in vigore il successivo 26 maggio.

Il **nuovo D.L. 73/2021** tra i provvedimenti adottati contempla il **rinnovo dell'erogazione dei contributi a fondo perduto** ampliando la platea dei beneficiari a **tutti i soggetti che risultano titolari di partita Iva attiva** alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto.

La **nuova norma** prevede l'erogazione di **tre differenti forme di contributo**:

- un ulteriore CFP da erogarsi in misura pari al **100 per cento del contributo già ricevuto**, previsto per coloro i quali abbiano presentato istanza (o la presentino entro il 28 maggio) ottenendo il riconoscimento del CFP previsto dall'[articolo 1 D.L. 41/2021](#) o, in **alternativa, se più favorevole**, un CFP da calcolare sulla base della differenza scaturente dal raffronto del fatturato realizzato nel periodo intercorrente **tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021** con quello conseguito nella corrispondente frazione dell'anno precedente;
- un CFP previsto per coloro i quali **non abbiano beneficiato** del CFP introdotto dal **D.L. 41/2021** che sarà rapportato alla **differenza di fatturato** realizzata nella medesima frazione dell'anno di cui sopra;
- un CFP previsto per i soggetti che abbiano subito un **peggioramento del risultato economico** d'esercizio **realizzato nel 2020** rispetto a quello ottenuto nel 2019, **al netto dei CFP** eventualmente già riconosciuti; con la precisazione che detto peggioramento sarà determinato **in misura percentuale** da un successivo decreto attuativo del MEF.

L'**erogazione del CFP** avviene mediante **accreditamento diretto sul conto corrente** bancario o postale ovvero, a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di **credito d'imposta** da

utilizzare esclusivamente **in compensazione**.

Lo **stanziamento del CFP** è rivolto a soggetti:

- **con partita Iva attiva** al momento di entrata in vigore del Decreto;
- che **non abbiano indebitamente percepito** o non abbiano **restituito** il contributo percepito ai sensi dell'[articolo 1 D.L. 41/2021](#);
- con ricavi o compensi realizzati **nel secondo periodo d'imposta** precedente l'entrata in vigore del Decreto **inferiori ai 10 milioni di Euro**.

IMPOSTE SUL REDDITO

La vendita delle opere d'arte al nodo della tassazione

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cessione di opere d'arte**, anche se **occasionale**, può essere una operazione che presenta dei **risvolti di tipo fiscale**.

La compravendita di opere può sicuramente essere una attività imprenditoriale che viene svolta in **modo professionale**. La rilevanza fiscale di tali operazioni diventa quindi scontata.

Non è, tuttavia, infrequente il caso di una **persona fisica** che vende un'opera che ha magari rinvenuto in casa, acquistata dai genitori anni or sono o da lontani parenti.

In questo caso, l'unica norma che potrebbe far sorgere qualche dubbio interpretativo è rappresentata dall'[articolo 67 co. 1 lett. i\) Tuir](#), che annovera tra i **redditi diversi** “*i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente*”.

La norma citata, tuttavia, mal si addice al caso del soggetto che **ha ricevuto l'opera in eredità o per donazione**. Più che di attività imprenditoriale occasionale, si dovrebbe parlare di mero realizzo patrimoniale.

Maggiori incertezze emergono, tuttavia, nel caso in cui l'opera sia stata **acquistata**.

Al riguardo, si deve ritenere, coerentemente con le osservazioni della **Cassazione, sentenza n. 21776 del 20.10.2011**, che si devono “**escludere quelle condotte che si esauriscono nel semplice atto traslativo del diritto a titolo oneroso**, atteso che la predetta nozione implica necessariamente una **pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo** che può trovare riscontro nel caso in cui si accerti la **stretta relazione funzionale** – verificata in base a concreti elementi circostanziali tra l'atto di acquisto a quello successivo di vendita, ovvero anche nel compimento di una serie di **atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene funzione della successiva vendita**”.

In altre parole, anche se l'attività di impresa risulta **tassata** nonostante la **natura occasionale**, è

comunque richiesto un **minimo di attività**, una **pluralità di atti**, un **quid pluris rispetto all'attività connessa al mero realizzo patrimoniale**.

Diversamente argomentando, infatti, potremmo attrarre a **tassazione** anche la **vendita occasionale di una bicicletta o di un'auto** da parte di un privato.

Ragionevolmente, la questione diviene più delicata per il c.d. “**collezionista dinamico**” che, pur svolgendo professionalmente una attività che magari nulla ha a che vedere con le opere d’arte, **effettua continue compravendite e reinveste in opere d’arte** il ricavato delle alienazioni. Non si può non rilevare come i contorni della casistica appaiano oltremodo incerti.

Ad ogni buon conto, **a prescindere dalla rilevanza fiscale della cessione**, vige comunque **l’obbligo di monitoraggio fiscale** per le **opere e le collezioni detenute all'estero** (quadro RW).

Si tratta, infatti, di **beni di natura patrimoniale** oggetto di monitoraggio a prescindere dalla produzione concreta di reddito.

La [circolare 43/E/2009](#), infatti, ha chiarito che “*l'esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone una revisione dell'interpretazione della disposizione recata nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 nella parte in cui connota gli investimenti all'estero da indicare nel modulo RW come quelli «... attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia ...».*”

In particolare, per tener conto della suddetta **esigenza**, si ritiene che la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di **redditi imponibili** in Italia, ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto **astratta o potenziale**.

Pertanto, i **contribuenti residenti in Italia** sono tenuti ad indicare nel **modulo RW** non soltanto le **attività estere di natura finanziaria** ma anche **gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione** di redditi imponibili in Italia.

Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli **immobili tenuti a disposizione**, gli **yacht**, gli **oggetti preziosi** e le **opere d’arte**, anche se **non produttivi di redditi**.

RISCOSSIONE

Sulla responsabilità del socio della società di capitali estinta

di Euroconference Centro Studi Tributari

DIGITAL
Master di specializzazione
IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE
Scopri di più >

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14570 depositata ieri, **26 maggio**, rappresenta un interessante **sunto** per poter tornare a soffermare l'attenzione sulla **responsabilità del socio di una società di capitali estinta**.

Il caso riguarda **l'ex socio di una Srl** ormai **cancellata dal registro delle imprese** che aveva ricevuto una **cartella esattoriale** quale “**successore**” della società, ai sensi dell'[articolo 2495 cod. civ.](#), con **ruolo straordinario**, a seguito di un **avviso di accertamento notificato alla società**.

Giova innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'invocato [articolo 2495 cod. civ.](#), “*Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società*”.

Dalla richiamata previsione deve però essere **distinta** la disposizione di cui all'[articolo 36 D.P.R. 602/1973](#).

Con specifico riferimento alla figura dei **liquidatori**, infatti, il citato [articolo 36 D.P.R. 602/1973](#), prima delle modifiche introdotte con il **D.Lgs. 175/2014**, prevedeva una **diretta responsabilità** per il pagamento delle imposte in capo agli stessi, in tutti i casi in cui **non avessero adempiuto all'obbligo di pagare le imposte soddisfacendo crediti di ordine inferiore** a quelli tributari o **avessero distribuito somme** ai soci senza aver pagato le imposte.

Il **D.Lgs. 175/2014** è quindi intervento prevedendo la **responsabilità dei liquidatori** “*se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari*”: l'Agenzia delle entrate può quindi ritenere sussistente una **responsabilità dei liquidatori** per il sol fatto che **esiste un attivo distribuito**, spettando invece al **liquidatore la prova della mancanza dei**

presupposti per l'applicazione della disposizione in esame.

Per quanto riguarda, invece, la figura dei **soci**, è il **comma 3** dello stesso [articolo 36 D.P.R. 602/1973](#) ad occuparsene, stabilendo quanto segue: “*I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile*”.

L'Agenzia delle entrate, dunque, può **contestare ai soci una presunta ripartizione degli utili**: si tratta di una **forma di responsabilità diversa da quella prevista dagli articoli 2394 e 2495 cod. civ.**, che **non può essere qualificata come una coobbligazione nei debiti tributari**.

Il **credito verso il liquidatore, l'amministratore o il socio** trova quindi titolo autonomo rispetto all'**obbligazione tributaria vera e propria**.

Per poter esercitare tale azione l'Amministrazione deve agire con un **autonomo e diverso atto impositivo**, che dia conto dell'**esistenza dei presupposti richiamati dalla norma in esame**.

L'[articolo 36 D.P.R. 602/1973](#), tuttavia, **fa salve le maggiori responsabilità** stabile dal **codice civile**: in richiamo è, evidentemente, all'[articolo 2495 cod. civ.](#).

Con specifico riferimento alle società di capitali, tuttavia, la **Corte di Cassazione**, con la pronuncia in esame è tornata ad evidenziare che “*il presupposto e il limite sulla base del quale i creditori possono riscuotere dai soci i crediti vantati nei confronti della società di capitali, si rinviene nell'avere i soci riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione*”.

Purtuttavia, **nel caso in esame** la somma era stata **iscritta a ruolo non in via ordinaria**, ai sensi dell'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#), ma con **ruolo “straordinario” e “provvisorio”** ai sensi degli [articoli 11 e 15 bis D.P.R. 602/1973](#), che può essere **formato quando vi è fondato pericolo nel ritardo**.

Per questo motivo, dunque, la Corte di Cassazione è giunta ad **accogliere il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR Lombardia** che aveva **escluso la legittimità della cartella notificata al socio**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Valutazione quote studio professionale: differenza tra ottica di cessione e ottica di recesso

di Giacomo Buzzoni di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Sebbene in entrambi i casi si tratti del medesimo trasferimento di quota, la sua valutazione in ottica di cessione o di recesso segue **principi differenti e conduce a stime differenti**. Una delle differenze riguarda l'applicabilità di **sconti di minoranza e per illiquidità della quota, pacificamente applicati in ottica di cessione a terzi ma tendenzialmente esclusi in caso di recesso**.

Iniziamo col capire cosa siano questi sconti.

Se ci si affaccia al mercato dei capitali, si può notare come i pacchetti di maggioranza siano spesso stati scambiati a prezzi proporzionalmente più elevati rispetto a pacchetti di minoranza: le OPA (Offerte Pubbliche di Acquisto) avvengono spesso a prezzi superiori a quello dell'ultima quotazione. Questo accade perché chi acquisisce una quota di maggioranza acquisisce anche il controllo di un'entità, viceversa chi acquisisce una quota di minoranza non solo avrà poteri ridotti ma dovrà anzi subire quelli della maggioranza.

Pertanto, una quota dell'1% non avrà un valore proporzionato alla centesima parte dell'intero capitale, ma un valore che è (proporzionalmente) inferiore. Questo differenziale negativo è lo sconto di minoranza.

Quindi, nella prassi, quando si deve stimare il valore di una quota di minoranza in ottica di cessione, si segue un procedimento per cui prima si stima il valore dell'intero capitale (es. 200), poi lo si proporziona alla quota % oggetto di analisi (es. 10% di 200 = 20), e infine a tale importo si applica lo sconto di minoranza (es. 20 - 30% = 14). Lo sconto è spesso determinato discrezionalmente in quanto non vi è una metodologia di calcolo universalmente condivisa. Dovrebbe essere funzione di uno studio dei diritti delle minoranze.

Un'altra considerazione riguarda poi la "vendibilità" di una quota del capitale. Sempre

partendo dall'esempio delle quotate, se si decide di vendere delle azioni di una multinazionale, l'intero processo di vendita e incasso si risolve ormai nel tempo di 1 click del mouse. Questo perché in ogni momento ci sono centinaia, se non migliaia, di soggetti che sono intenzionati ad acquisire frazioni di quel capitale e che si sono posizionati in coda per acquisirle. Siamo quindi nell'ambito di un mercato liquido.

Pensiamo invece ora ad una quota di un'entità piccola, non quotata, non conosciuta al di fuori del suo ambito territoriale: difficilmente ci sarà una coda di potenziali interessati, anzi, più probabilmente non ci sarà nemmeno 1 soggetto già pronto ad acquisirla (potrebbe anche non esserci alcun mercato). Quindi se qualora si decidesse di vendere quella quota **non si potrà realizzare immediatamente, serviranno tempo e risorse per trovare un'acquirente e gestire la cessione**. Anche l'acquirente, a sua volta, saprà che sta acquisendo una quota difficilmente rivendibile in futuro. Ovviamente questa situazione ha risvolti negativi sul valore della quota, e, nell'ambito di una valutazione, occorrerà tenerne conto attraverso l'applicazione dello sconto per illiquidità della quota.

Continua a leggere qui:
<https://mpopartners.com/articoli/differenze-valutazione-quote-studio-professionale-cessione-recesso/>

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Produttività lavorativa: uso dello smartphone e gestione dei problemi

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Potrebbe essere contro intuitivo, ma **limitare l'utilizzo dello smartphone** ci aiuta a salvaguardare la nostra **produttività**.

Siamo così abituate ad averlo appresso e ad affidarci ad esso per ottenere ogni tipo di informazione che, se non stiamo all'erta, potremmo ritrovarci a spenderci su molto del nostro prezioso tempo.

Se, dunque, lo *smartphone* è uno strumento davvero utile e al quale non siamo disposti a rinunciare, proviamo ad usarlo al meglio delle sue potenzialità, a casa o in azienda, adottando qualche accortezza:

- **via le notifiche**, sia delle mail in arrivo che dei *social*;
- teniamo, invece, la **suoneria telefonica attiva**, così da poter rispondere alle eventuali chiamate in arrivo. Ovviamente la regola non vale quando siamo in riunione: in questi momenti le persone con cui siamo e i temi che affrontiamo meritano tutta la nostra attenzione;
- **programmiamo alcuni momenti specifici per il controllo di mail e messaggi** in arrivo e prendiamoci il tempo per rispondere o per pianificare le attività che ne derivano;
- teniamo **lontano dalla tavola lo smartphone sia durante i pranzi o le cene** di lavoro, sia quando siamo a tavola con i nostri familiari. Decisamente meglio lasciare spazio al godimento delle portate e alla gestione delle relazioni.

Eureka! Abbiamo finalmente scoperto che

risolvere un problema alla volta migliora

la nostra produttività e ci evita

l'affaticamento fisico e mentale

a cui si va incontro

affrontando più attività contemporaneamente.

Ce l'hanno venduta bene, la storia del *multitasking* come caratteristica distintiva delle persone efficaci ed efficienti. In realtà, lo svolgimento in contemporanea di più attività fatto in modo continuativo, senza momenti di sospensione, può generare molto stress: l'energia e la concentrazione calano, sale il livello dell'ansia, la nostra motivazione scende e diventiamo irritabili.

Non solo: anche la nostra *performance* cala inesorabilmente.

Pensa a cosa può accadere quando cerchi di risolvere contemporaneamente più problemi. Quando arrivano sulla tua scrivania, se pretendvi di risolverli tutti insieme è probabile che ti porti a risultati mediocri. E se le soluzioni che hai adottato non sortiscono gli effetti desiderati, questi problemi avranno un effetto *boomerang*: torneranno indietro, accompagnati da nuove complessità.

Come procedere dunque?

1. Mantieni la **calma** e analizzali **uno per volta**.
2. Dai loro una **priorità**, chiedendoti: sono importanti ma non urgenti? Sono urgenti ma non importanti? Sono tanto importanti quanto urgenti?
3. **Delega** ciò che non deve essere necessariamente risolto da te.

Se riuscirai a **classificare i problemi** da affrontare e a **stimare il tempo** da dedicare a ciascuno di essi, ti sarà facile organizzare meglio la tua giornata e tenere lontana la tensione.

